

GIURISPRUDENZA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO 8 LUGLIO 1986

PRESIDENTE: RYSSDAL
RICORRENTE: LINGENS
RESISTENTE: GOVERNO AUSTRIACO

Libertà di manifestazione del pensiero • Critica politica • Col mezzo della stampa • Limiti • Norme penali a tutela della reputazione • Qualità del soggetto offeso • Uomo politico • Rilevanza.

I limiti della critica ammessa nei confronti di un uomo politico sono più ampi che nei confronti del privato cittadino in quanto il primo si espone inevitabilmente e consapevolmente al controllo dei suoi atti da parte dei giornalisti e della massa dei cittadini e, pertanto, le esigenze di tutela della sua reputazione devono essere bilanciate con gli interessi alla libera discussione delle questioni politiche.

Libertà di manifestazione del pensiero • Limiti • Tutela della reputazione • Prova della verità • Giudizi di valore • Inesigibilità • Contrasto con l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Contrasta con l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo la condanna inflitta dai giudici austriaci per giudizi di valore lesivi dell'altrui reputazione (nella specie « opportunismo più detestabile », « immorale », « indegno ») dei quali non sia stata fornita la prova liberatoria della verità. Occorre infatti distinguere fra affermazioni di fatto e giudizi di valore: per questi ultimi la prova liberatoria della verità è inesigibile e pertanto costituisce una lesione alla libertà d'opinione garantita dall'art. 10 della Convenzione.

(Omissis §§ da 1 a 7).

I FATTI. — 8. Il sig. Lingens, giornalista austriaco nato nel 1931, risiede a Vienna ove svolge le mansioni di redattore capo della rivista *Profil*.

* La decisione risulta la prima con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo affronta i problemi relativi al bilanciamento fra libertà di espressione e tutela della reputazione dell'individuo. Per un primo esame dei complessi problemi che essa pone, anche in relazione all'ordinamento interno italiano v. V. ZENO ZENCOVICH, *Tutela della reputazione e manifestazione del pensiero nella Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Una sentenza della Corte europea che farà discutere*, in *Foro it.*, 1987, IV, 50.

Su un diverso profilo dell'art. 10 Convenzione europea v. di recente L. BOISSON DE CHAZOURNES, *Pubblicità commerciale e libertà di espressione nella giurisprudenza europea dei diritti dell'uomo*, in P. BARILE-R. ZACCARIA, *Rapporto annuale sui problemi giuridici dell'informazione*, Padova, 1986, p. 33 ss. La traduzione italiana della sentenza è di Vincenzo ZENO.

I. GLI ARTICOLI DEL RICORRENTE ED IL LORO CONTESTO.

9. Il 9 ottobre 1975, quattro giorni dopo le elezioni legislative austriache, Simon Wiesenthal, presidente del Centro di documentazione ebraica accusò nel corso di una intervista televisiva Friedrich Peter, presidente del partito liberale austriaco (FPO) di aver prestato servizio durante la seconda guerra mondiale nella prima brigata di fanteria delle SS, che aveva a più riprese proceduto a dei massacri di civili dietro le linee tedesche in Russia. Peter non negava di aver appartenuto a tale unità, ma affermava di non essere coinvolto nelle atrocità da questa compiute. Wiesenthal, per conto suo, precisò che egli non aveva mai rivolto una accusa del genere.

10. L'indomani, Bruno Kreisky, cancelliere uscente e presidente del partito socialista austriaco (SPO) fu intervistato dalla televisione a proposito di tali accuse.

Immediatamente prima egli si era incontrato con Peter presso la Cancelleria federale. La riunione si inseriva nel quadro delle consultazioni abituali tra leader di partito in vista della formazione di un nuovo governo; essa aveva suscitato notevole interesse nel pubblico perché prima delle elezioni del 5 ottobre era stata ventilata l'ipotesi di un governo di coalizione Kreisky-Peter.

Nella trasmissione Kreisky esclude la possibilità di una simile coalizione perché il suo partito aveva ottenuto la maggioranza assoluta. Egli difese tuttavia con vigore Peter definendo l'organizzazione e le attività di Wiesenthal « una mafia politica » e « metodi mafiosi ». Dichiarazioni analoghe furono riportate l'indomani da un giornale viennese al quale aveva concesso un'intervista.

11. Sulla base di tali antefatti il ricorrente pubblicò due articoli sulla rivista *Profil* di Vienna.

12. Il primo apparve il 14 ottobre 1975 sotto il titolo « *L'affaire Peter* ». Esso riferiva degli avvenimenti sopra riportati ed in particolare delle attività della prima brigata di fanteria delle SS; esso segnalava inoltre il ruolo che Peter aveva svolto nelle azioni penali intentate

— e poi abbandonate — a Graz contro soggetti che avevano combattuto nei ranghi della brigata. Egli ne traeva la conclusione che se Peter aveva certamente diritto alla presunzione d'innocenza, tuttavia il suo passato lo rendeva inaccettabile come uomo politico austriaco. Inoltre il ricorrente censurava il comportamento di Kreisky al quale rimproverava di proteggere per ragioni politiche Peter ed altri ex membri delle SS. Quanto alle critiche di Kreisky contro Wiesenthal egli scriveva che « se fossero venute da qualcun'altro si sarebbe parlato dell'opportunismo più detestabile » (« Bei einen anderen würde man es wahrscheinlich überstel Opportunismus nennen »), ma aggiungeva che nel caso la situazione era più complessa in quanto Kreisky credeva in quel che diceva.

13. Il secondo articolo, pubblicato il 21 ottobre 1975 era intitolato: « Riconciliarsi con i nazisti, ma come? » (« Versöhnung mit den Nazis - aber wie? »). Lungo diverse pagine, esso era diviso in una introduzione e sei sezioni: « "Ancora" o "già" », « Siamo tutti innocenti », « Era necessario uccidere persone indifese? », « Perché se ne discute ancora? », « Helbich e Peter », « Politicamente ignoranti ».

14. Nell'introduzione Lingsen ricordava i fatti e sottolineava l'influenza dell'intervento di Kreisky sull'opinione pubblica. Egli gli rimproverava non soltanto il sostegno a Peter, ma anche la sua compiacenza verso ex nazisti i quali avevano partecipato alla vita politica austriaca.

15. Nella sezione « "Ancora" o "già" » il ricorrente ammetteva che un tale comportamento non incontrava obiezioni dal punto di vista della *realpolitik*. Secondo lui « i tempi sono cambiati nel senso che per ragioni elettorali occorre tenere conto non solo dei nazisti ma anche delle vittime (...) esse sono morte prima di loro ». Eppure l'Austria, che aveva generato Hitler ed Eichmann insieme a molti altri criminali di guerra, non era riuscita a superare il proprio passato; lo aveva ignorato. Questo metodo rischiava di condurre al risultato di consegnare il paese nelle mani di un futuro movimento fascista.

A proposito del Cancelliere, l'articolaista aggiungeva: « A dire il vero non si può rifiutare il comportamento di Kreisky in maniera razionale, ma solamente in modo irrazionale: esso è immorale e indegno » (« In Wahrheit kann man das, was Kreisky tut, auf rationale Weise nicht widerlegen. Nur irrational: es ist unmoralisch. Würderlos »). Tale comportamento era inoltre — aggiungeva — superfluo in quanto gli austriaci potevano riconciliarsi con il loro passato senza bisogno di guadagnarsi i favori degli ex nazisti, di minimizzare il problema dei campi di concentramento o di denigrare Wiesenthal sfruttando l'antisemitismo.

Bisognava meravigliarsi non del fatto che se ne parlasse « ancora » trent'anni dopo, bensì che tante persone potessero « già » liberarsi di quella montagna di cadaveri.

Infine Lingens rimproverava a Kreisky la sua mancanza di sensibilità verso le vittime del nazismo.

16. La seconda sezione commentava l'atteggiamento della società austriaca in generale riguardo ai crimini nazisti ed agli ex nazisti. L'articolaista riteneva che trincerandosi dietro l'alternativa filosofica tra responsabilità collettiva e innocenza collettiva, gli austriaci avevano evitato di prendere posizione rispetto a responsabilità reali, individuali e valutabili.

Dopo una lunga esposizione dei diversi tipi di responsabilità egli sottolineava che all'epoca si poteva anche scegliere fra il bene ed il male e faceva gli esempi delle persone che non avevano accettato di collaborare. Egli concludeva affermando che « se Bruno Kreisky avesse usato la propria reputazione personale, come aveva fatto per proteggere Peter, per rivelare quest'altra e migliore Austria, egli avrebbe dato al paese, trent'anni dopo, quello di cui più ha bisogno per dominare il proprio passato: una maggiore fiducia in sé ».

17. La necessità di superare la conoscenza di una responsabilità collettiva e di mirare all'individuazione di una responsabilità concreta veniva affrontata anche nelle sezioni terza e quarta dell'articolo che rappresentavano da sole un terzo dell'articolo. Sotto il titolo

« Era necessario uccidere persone indifese? » Lingens distingueva, nelle forze armate del III Reich, fra unità speciali e truppe regolari: rilevava che nessuno era arruolato con la forza nelle prime, che erano invece composte di volontari.

Nella sezione successiva egli sottolineava la differenza fra le persone responsabili di illeciti penali e le persone moralmente complici; affermava che se l'Austria avesse giudicato i propri nazisti prima, più rapidamente e con maggiore precisione, essa avrebbe potuto guardare al proprio passato con maggiore calma, senza complessi e con più sicurezza. Elencava quindi le ragioni per le quali ciò non era stato possibile e difendeva Wiesenthal dall'accusa di appartenere ad una « mafia ». Infine prospettava la possibilità di manifestare clemenza dopo tanti anni e concludeva: « È proprio di ogni società usare clemenza, ma non intrattenere con la legge un rapporto malsano consistente nell'assolvere assassini manifesti e tacere, nascondere o negare delle responsabilità evidenti ».

18. Lingens dedicava la quinta sezione del suo articolo a paragonare il caso Peter con un altro, di natura economica, riguardante tale sig. Helbich, dirigente del partito popolare austriaco (O.V.) e a confrontare le diverse reazioni che i due « affari » avevano suscitato in Kreisky. Egli sosteneva che le circostanze rendevano Peter indegno della funzione di deputato, di uomo politico e di membro del governo. E aggiungeva: « Si tratta di una esigenza minima di etica politica » (« ein Mindestfordernis des politischen Anstandes »). La « mostruosità » (« Ungeheuerlichkeit ») non stava nel fatto che Wiesenthal avesse posto la questione sul tappeto, ma nel fatto che Kreisky auspicasse che la si ignorasse.

19. L'articolo si concludeva con una sezione nella quale si criticavano i partiti in generale a causa della presenza di ex nazisti nel loro quadri superiori. Quanto a Peter l'articolaista riteneva che egli dovesse dimettersi non per riconoscere la propria responsabilità ma per provare che era dotato di una qualità sconosciuta a Kreisky: la sensibilità.

II. L'AZIONE INTENTATA DA KREISKY.

20. Il 29 ottobre e 12 novembre 1975, il cancelliere spose contro Lingens due querele. Egli riteneva diffamatori alcuni passi degli articoli sopra riassunti ed invocava l'art. 111 del codice penale austriaco in base al quale:

« 1. Chiunque, in modo tale che altri possa rilevarlo, accusa un'altra persona di (avere) un carattere oppure una disposizione d'animo disprezzabile oppure di un comportamento disonorevole oppure lo accusa di aver tenuto un comportamento contrario ai buoni costumi, di natura tale da renderlo disprezzabile agli occhi dell'opinione pubblica o a diminuirne la stima, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con una pena pecuniaria (...) ».

« 2. Chiunque commette l'azione per mezzo di uno stampato, della radiodiffusione o in altro modo che renda la diffamazione conoscibile ad un ampio pubblico, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno o con una pena pecuniaria (...) ».

« 3. L'autore non è punibile se è dimostrata la verità dell'affermazione. Nel caso di cui al comma 1 egli inoltre non è punibile se sono provate delle circostanze che abbiano dato all'autore ragioni sufficienti per ritenere che l'affermazione fosse vera ».

In base all'art. 112, « la prova della verità e quella della buona fede sono ammesse solo se l'autore invoca l'esattezza della affermazione o la sua buona fede (...) ».

A) Il primo processo.

A.1. *La decisione del Tribunale regionale di Vienna.* — 21. Il 26 marzo 1979 il Tribunale regionale di Vienna dichiarò Lingens colpevole di diffamazione (üble Nachrede - art. 111, comma 2) per aver utilizzato le espressioni « l'opportunismo più detestabile », « immorale » e « indegno », ma altre non furono ritenute, nel loro contesto, diffamatorie (« esigenza minima dell'etica politica », « mostruosità »). Condannò l'imputato ad una pena pecuniaria di 20.000 scellini, accogliendo quali circostanze attenuanti il fatto che l'imputato aveva voluto esprimere, su questioni politiche, delle critiche nei con-

fronti di uomini politici e il fatto che nei confronti di questi ultimi la tolleranza verso espressioni diffamatorie deve essere maggiore che rispetto ad altri soggetti. In considerazione della buona fede del giornalista non concesse la riparazione pecuniaria a Kreisky, ma a richiesta di quest'ultimo ordinò il sequestro degli articoli contestati e la pubblicazione della sentenza.

22. Nella lunga motivazione il Tribunale si era innanzitutto posto il problema del carattere obiettivamente diffamatorio di ciascuno dei passi contestati. Il Tribunale ritenne che i termini « opportunismo più detestabile », « immorale » e « indegno » presentavano un carattere tale ed erano mirati indirettamente o direttamente alla persona di Kreisky, mentre le frasi « esigenza minima dell'etica politica » e « mostruosità » non superavano i limiti della critica politica.

Secondo Lingens le prime tre espressioni costituivano dei giudizi di valore, in quanto tali non sindacabili in base all'art. 111 cod. pen. Il Tribunale ritenne invece che il giudizio negativo sul comportamento del cancelliere ricadeva nell'ambito di tale disposizione. L'imputato non poteva nemmeno invocare la libertà d'espressione in quanto gli articoli pertinenti della Costituzione e l'art. 10 della Convenzione ne autorizzavano la limitazione: occorreva trovare un equilibrio fra libertà d'espressione ed il diritto al rispetto della vita privata e della reputazione. Nel caso di specie, l'imputato aveva superato i limiti ammessi.

23. Quanto al ricorso da parte di Kreisky allo strumento della querela il Tribunale sottolineò che il querelante era stato criticato non nella sua veste di cancelliere federale bensì di esponente di spicco del suo partito e di uomo politico. Quindi non si applicava l'art. 117, comma 2, cod. pen. il quale punisce la diffamazione commessa ai danni di un titolare di funzioni pubbliche previa azione pubblica concordata con l'interessato, il quale non può sporgere querela a meno che il P.M. non si rifiuti di agire.

24. Il Tribunale esaminò quindi la questione della prova della verità (par.

20, *retro*). Ritenne che non avendo l'imputato fornito tale prova per l'espressione « opportunismo più detestabile » ciò era sufficiente per comportare la sua condanna.

Quanto ai termini « immorale » e « indegno » l'imputato li aveva utilizzati in relazione all'atteggiamento di Kreisky consistente nel minimizzare le atrocità naziste, nel qualificare di « mafiose » le attività di Wiesenthal e ad insinuare che questi aveva collaborato con la Gestapo. Su questo ultimo punto il Tribunale ammise un elemento di prova fornito da Lingens, e cioè una sentenza che dichiarava un giornalista colpevole di diffamazione per aver espresso una affermazione analoga.

Per quanto Kreisky avesse parlato di « metodi mafiosi » e di « mafia » il Tribunale ritenne che tali espressioni indicavano normalmente una forma organizzata di attività criminale, ma erano usate talvolta in un senso diverso. Anche non accettando la tesi del querelante, il senso che egli dava termine « mafia » era plausibile e meritava considerazione. Non spettava al querelante stabilire l'esattezza delle proprie affermazioni, bensì a Lingens dimostrare la verità delle proprie. Wiesenthal stesso aveva ammesso che per raggiungere i propri diversi obiettivi si appoggiava ad una organizzazione con molte ramificazioni. Del resto, le affermazioni del cancelliere (v. *retro*, par. 10) s'inserivano nel contesto di una contesa politica fra avversari politici, ciascuno dei quali utilizzava le armi di cui disponeva. Sotto questo profilo esse non palesavano una assenza di moralità o di dignità, ma costituivano un mezzo di difesa possibile e che non era per niente sconosciuto negli aspri contrasti della vita politica.

In verità, l'atteggiamento di Kreisky verso le vittime ed i collaboratori del nazismo non era assolutamente chiara e priva di ambiguità. Pertanto era logicamente impossibile che l'imputato provasse che esso si prestava ad una sola interpretazione, la propria.

A.2. *Il ricorso avanti la Corte d'Appello di Vienna.* — 25. Sia Kreisky che Lingens impugnarono la sentenza avanti la Corte d'Appello di Vienna la quale il 30 novembre 1979, annullò la decisione, senza entrare nel merito, sostenendo

che il Tribunale regionale non aveva sufficientemente indagato sulla circostanza se il cancelliere fosse legittimato a proporre querela nonostante il disposto dell'art. 117 cod. pen. (v. *retro*, par. 23).

B) *Il secondo processo.*

B.1. *La decisione del Tribunale regionale di Vienna.* — 26. Il Tribunale regionale di Vienna, al quale la Corte d'Appello aveva rinviato il caso, decise il 1° aprile 1981.

Dopo aver esaminato le circostanze in cui erano state pronunciate le affermazioni del cancelliere, giunte alla conclusione che egli era stato criticato non nella sua veste ufficiale, ma come capo di partito e come persona umana che riteneva di dover difendere un altro soggetto, di tal ché egli era legittimato a sporgere querela.

Per quanto riguardava la qualificazione giuridica degli atti imputati a Lingens il Tribunale confermò la propria decisione del 26 marzo 1979.

A proposito dell'*exceptio veritatis*, il Tribunale osservò nuovamente che l'imputato non aveva fornito alcuna prova a sostegno dell'uso delle frasi « opportunismo più detestabile ». Quanto ai termini « immorale » e « indegno » gli elementi forniti si riferivano unicamente alle accuse di collaborazione con i nazisti rivolte contro Wiesenthal. Tuttavia, esse non potevano essere prese in considerazione perché Kreisky le aveva espresse dopo la pubblicazione degli articoli in questione.

Nella misura in cui tali espressioni riguardavano altri comportamenti ed atteggiamenti del cancelliere, il Tribunale confermò in pieno le conclusioni precedentemente raggiunte. Esso ritenne che le critiche contestate erano andate ben oltre la questione degli attacchi di Kreisky a Wiesenthal. Se il primo aveva potuto querelare l'imputato, ma non essere querelato dal secondo ciò dipendeva dalla legislazione vigente in materia di immunità parlamentare. L'obbligo di provare la verità delle proprie affermazioni era stabilita anch'esso dalla legge e non spettava al giudice, bensì al legislatore rendere tale prova meno ardua. Il Tribunale non poteva nemmeno essere responsabile della mancanza di tolleranza

za o dello spirito vendicativo di taluni uomini politici.

Conseguentemente condannò l'imputato alle medesime pene del primo giudizio (v. *retro*, par. 21).

B.1. *Il ricorso avanti la Corte d'Appello di Vienna.* — 27. Adita nuovamente da entrambe le parti, la Corte d'Appello di Vienna emise la propria decisione il 29 ottobre 1981; essa ridusse la multa inflitta all'imputato a 15.000 scellini. Per il resto confermò la decisione del Tribunale regionale.

28. Kreisky contestava l'affermazione secondo cui valgono criteri differenziati per la vita privata e per quella politica: a suo avviso gli uomini politici ed i semplici cittadini dovevano godere di uguale trattamento nella protezione della loro reputazione.

La Corte d'Appello replicò, però, che l'art. 111 cod. pen. considera unicamente il rispetto di cui una persona gode nel proprio ambiente sociale. Nel caso di uomini politici si trattava dell'opinione pubblica. L'esperienza insegnava che il frequente ricorso all'insulto nel dibattito politico — spesso svolto sotto la protezione dell'immunità parlamentare — aveva dato alla gente l'impressione che le dichiarazioni formulate in tale campo non potevano essere giudicate in base ai medesimi criteri previsti per la vita privata. Gli uomini politici dovevano dunque dimostrare una maggiore tolleranza. Come regola generale le accuse formulate nelle controversie politiche non ledevano l'altrui reputazione se non si indirizzavano verso la sfera personale del soggetto. Tale non era il caso con riguardo alle espressioni « esigenza minima dell'etica politica » e « mostruosità ». La Corte dunque disattese il ricorso di Kreisky.

29. Passando all'esame di mezzi di ricorso di Lingens la Corte d'Appello esaminò innanzitutto gli elementi di prova raccolti in prima istanza per esaminare in quale veste Kreisky era stato attaccato. Anch'essa pervenne alla conclusione che lo era stato sia in quanto *leader* di partito che di persona privata.

Con riguardo all'espressione « l'opportunismo più detestabile » essa indicava un modo di agire privo di conside-

razioni d'ordine morale; essa costituiva pertanto di per sé una lesione alla reputazione del querelante. La presenza della parole « fossero venute da qualcun'altro » (v. *retro*, par. 12) non poteva essere intesa come l'esclusione di tale accusa. E siccome l'imputato non era riuscito a provare la correttezza dell'accusa il Tribunale aveva a buon diritto potuto dichiarare l'imputato colpevole.

I termini « immorale » e « indegno » corrispondevano, secondo l'imputato, ad una sua valutazione personale di un comportamento non contestato, esercitato nell'esercizio della libertà di espressione garantita dall'art. 10 della Convenzione. Ma la Corte d'Appello non accolse tale tesi: essa sottolineò che l'ordinamento austriaco non conferiva all'individuo un diritto illimitato di formulare dei giudizi di valore e che l'art. 10 autorizzava delle limitazioni legittimate miranti a tutelare, tra l'altro, l'altrui reputazione. Inoltre, il compito della stampa consisteva nel trasmettere delle informazioni, mentre la loro interpretazione doveva essere lasciata innanzitutto al lettore. Se un giornalista esprimeva una tale opinione egli doveva mantenersi nei limiti fissati dal diritto penale a tutela dell'onore. Ora questo non era avvenuto nel caso di specie. Lingens avrebbe dovuto provare l'esattezza delle proprie affermazioni; non poteva separare il suo giudizio negativo di valore dai fatti sui quali esso si fondava. Poiché Kreisky era personalmente convinto che Wiesenthal ricorresse a « metodi mafiosi » non lo si poteva accusare di aver agito senza moralità o dignità.

30. La sentenza fu pubblicata sulla rivista *Profil* il 22 febbraio 1982 in esecuzione della pena accessoria comminata a Lingens ed al suo editore.

La procedura avanti a commissione. — 31. Nella sua richiesta del 19 aprile 1982 alla Commissione (n. 9815/82), Lingens si doleva della propria condanna per diffamazione a mezzo stampa (art. 111, comma 2, cod. pen.).

32. La Commissione ha esaminato la richiesta il 5 ottobre 1983. Nel suo rapporto dell'11 ottobre 1984 (art. 31) essa si esprime all'unanimità nel senso che vi è stata violazione dell'art. 10.

Le conclusioni presentate alla Corte.
— 33. Nell'udienza del 25 novembre 1985 il Governo ha chiesto alla Corte di « ritenere che le disposizioni dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non sono nel caso di specie state violate », il ricorrente, invece, di accogliere il ricorso.

IN DIRITTO

I. *Sulla pretesa violazione dell'art. 10.* — 34. Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione:

« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiere (...).

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario ».

Secondo Lingens le decisioni giudiziarie contestate hanno leso la sua libertà d'espressione in una misura incompatibile con i principi fondamentali di una società democratica.

Tale è, pure, la conclusione della Commissione. Secondo il Governo, al contrario, la sanzione contestata si imponeva per tutelare la reputazione di Kreisky.

35. Per altro verso nessuno ha contestato che vi sia stata una « ingerenza di autorità pubbliche » nell'esercizio della libertà d'espressione del ricorrente. Essa risulta dalla condanna per diffamazione pronunciata nei confronti del ricorrente dal Tribunale regionale di Vienna il 1° aprile 1981 e confermata dalla Corte d'Appello di Vienna il 29 ottobre 1981 (v. *retro*, par. 26 e 27).

Tale ingerenza viola la Convenzione se essa non è conforme ai requisiti del

comma 2 dell'art. 10. Occorre dunque stabilire se essa era « prevista dalla legge », ispirata da uno degli scopi legittimi previsti dallo stesso art. 10, comma 2, e « necessaria in una società democratica » per raggiungere tali scopi (si v., da ultimo, la decisione Barthold del 25 marzo 1985, al par. 43).

36. Sui primi due punti la Corte manifesta il proprio accordo con la Commissione ed il Governo: la condanna in questione era fondata, senza contestazioni, sull'art. 111 del codice penale austriaco (v. *retro*, par. 21); inoltre, essa mirava alla protezione della « reputazione o di diritti altrui », e non esiste alcuna ragione per pensare che essa abbia cercato di raggiungere un obiettivo diverso (art. 18 Convenzione). Pertanto essa era « prevista dalla legge » e tendeva ad un fine legittimo ai sensi dell'art. 10, comma 2 della Convenzione.

37. Commissione, Governo e ricorrente concentrano le proprie argomentazioni sulla questione se l'ingerenza fosse « necessaria in una società democratica » per il perseguimento dello scopo menzionato.

Il ricorrente invoca il proprio ruolo di giornalista politico in una società pluralista; in quanto tale egli ritiene che gli spettava esprimersi sulle dichiarazioni di Kreisky nei confronti di Wiesenthal (v. *retro*, par. 10). Aggiunge, e la Commissione concorda con lui, che un uomo politico abituato ad attaccare i propri avversari deve aspettarsi di subire delle critiche più vivaci di altri.

Per il Governo la libertà d'espressione non può impedire ai Tribunali nazionali di prendere, nell'esercizio del potere di valutazione, le decisioni necessarie per evitare che il dibattito politico degeneri nell'insulto personale. Ora, talune espressioni utilizzate da Lingens (v. *retro*, parr. 12 e 15) avrebbero sorpassato tali limiti. Inoltre, il ricorrente aveva potuto esprimere la propria opinione al pubblico senza subire alcuna censura preventiva; la sanzione successivamente pronunciata nei suoi confronti non sarebbe dunque sproporzionata allo scopo legittimo ricercato.

D'altra parte vi era nel caso di specie un conflitto fra due diritti garantiti dalla Convenzione; la libertà d'espressione

(art. 10) e il diritto al rispetto della vita privata (art. 8). L'interpretazione assai ampia accolta dalla Commissione con riguardo al primo di questi diritti non aveva sufficientemente tenuto conto della necessità di tutelare anche il secondo.

38. Su quest'ultimo punto la Corte rileva che le espressioni contestate a Lingen riguardavano alcune dichiarazioni pubbliche di Kreisky nei confronti di Wiesenthal (v. *retro*, par. 10), nonché il proprio comportamento di uomo politico nei confronti di ex nazisti e del nazional-socialismo (v. *retro*, par. 14). Pertanto non vi è motivo, nel caso, di leggere l'art. 10 alla luce dell'art. 8.

39. L'aggettivo « necessario », ai sensi dell'art. 10, comma 2, implica un « bisogno sociale impellente » (caso Barthold, cit., par. 55). Gli Stati aderenti godono di un certo margine di discrezionalità per giudicare dell'esistenza di tale bisogno (*ibidem*), ma esso va di pari passo con il controllo europeo sia sulla legge che sulle decisioni che la applicano, anche quando esse promanano da una giurisdizione indipendente (caso Sunday Times 26 aprile 1979, par. 59). La Corte dunque è competente a giudicare in ultima istanza sul punto se una « restrizione » o una « sanzione » si concili con la libertà d'espressione garantita dall'art. 10 (*ibidem*).

40. Nell'esercizio del suo potere di controllo la Corte non può limitarsi ad esaminare isolatamente le decisioni giudiziarie impugnate; essa deve considerarle alla luce della causa nel suo complesso, compresi gli articoli imputati al ricorrente ed il contesto nel quale essi erano stati redatti (v., *mutatis mutandis*, il caso Handyside del 7 dicembre 1976, par. 50). Spetta alla Corte stabilire se l'ingerenza denunciata sia « proporzionata allo scopo legittimo perseguito » e se i motivi invocati dai giudici austriaci per giustificarla appaiono « pertinenti e sufficienti » (caso Barthold, cit., par. 55).

41. A tal proposito, occorre ricordare che la libertà d'espressione consacrata dal comma 1 dell'art. 10 costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società

democratica, una delle condizioni primordiali del suo progresso e della realizzazione di ciascun essere. Salvo le eccezioni di cui al comma 2, esso vale non solamente per le « informazioni » o le « idee » accolte con favore o ritenute inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che urtano, scioccano o turbano. Ciò è richiesto dal pluralismo, dalla tolleranza e dallo spirito di apertura senza i quali non vi è « società democratica » (caso Handyside, cit., par. 49).

Questi principi rivestono una importanza particolare per la stampa: se essa non deve superare i limiti fissati al fine, in particolare, di « proteggere l'altrui reputazione », tuttavia ad essa compete comunicare informazioni e idee sulle questioni dibattute nell'arena politica, come, del resto, su quelle che riguardano altri settori d'interesse pubblico. Alla sua funzione che consiste nel diffondere informazioni e idee si aggiunge il diritto del pubblico a riceverle (v., *mutatis mutandis*, il caso Sunday Times, cit., par. 65). La Corte non può accettare l'opinione espressa a tal proposito dalla Corte d'Appello di Vienna secondo cui il compito della stampa consiste nel comunicare delle informazioni, mentre la loro interpretazione deve essere lasciata al lettore (v. *retro*, par. 29).

42. Inoltre la libertà di stampa fornisce all'opinione pubblica uno dei migliori modi per conoscere e giudicare le idee e gli atteggiamenti dei dirigenti. Più in generale, il libero gioco del dibattito politico è posto al centro stesso della nozione di società democratica che ispira l'intera Convenzione.

Pertanto i limiti della critica ammessa sono più ampi nei confronti di un uomo politico, considerato in tale sua qualità, che nei confronti del privato cittadino; a differenza del secondo, il primo si espone inevitabilmente e consapevolmente ad un controllo attento dei suoi atti e dei suoi gesti sia da parte dei giornalisti che da parte della massa di cittadini; egli deve, conseguentemente, mostrare una maggiore tolleranza. Senza dubbio l'art. 10, comma 2 permette di tutelare l'altrui reputazione, cioè quella di ciascuno. L'uomo politico ne beneficia anch'egli, anche quando non agisce nel quadro della sua vita privata, ma in tal caso gli obblighi di tale protezione devono essere

bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche.

43. Il ricorrente è stato condannato per aver usato talune espressioni (« opportunismo più detestabile », « immorale », « indegno ») nei confronti di Kreisky, al tempo cancelliere federale, in due articoli di stampa che la rivista *Profil* di Vienna aveva pubblicato il 14 ed il 21 ottobre 1975 (v. *retro*, parr. 12-19). Essi riguardavano questioni politiche d'interesse pubblico per l'Austria e che avevano suscitato numerose ed accese discussioni riguardanti l'atteggiamento degli austriaci in generale, e del cancelliere in particolare, nei confronti del nazional-socialismo, nonché sulla partecipazione di ex nazisti alla direzione del paese. Il loro contenuto e tono erano, nel complesso, assai equilibrati, ma l'uso, in particolare, delle espressioni citate, appariva tale da nuocere alla reputazione di Kreisky.

Tuttavia trattandosi di Kreisky nella sua qualità di uomo politico occorre considerare il contenuto nel quale si inserivano. Ora, essi erano stati pubblicati poco dopo le elezioni politiche dell'ottobre 1975. Precedentemente, molti austriaci pensavano che il partito di Kreisky avrebbe perso la maggioranza assoluta e sarebbe stato costretto, per mantenersi al governo, ad allearsi con la formazione di Peter. Quest'ultimo essendo stato fatto oggetto — dopo il voto — di rivelazioni sul suo passato nazista da parte di Wiesenthal, il cancelliere lo difese ed attaccò il suo detrattore, qualificandone l'attività con il termine « metodi mafiosi »; donde la vivace reazione di Lingens (v. *retro*, parr. 9 e 10).

Le espressioni incriminate, dunque, si collocano con allo sfondo una controversia politica post-elettorale; come ha rilevato il Tribunale regionale di Vienna nella sua sentenza del 26 marzo 1979 (v. *retro*, par. 24), in tale lotta ciascuno utilizzava le armi di cui disponeva, le quali non erano assolutamente inabituali nell'aspra lotta della vita politica.

È importante non perdere di vista tali circostanze nel valutare, dal punto di vista della Convenzione, la pena inflitta al ricorrente ed i motivi in base ai quali i giudici nazionali l'hanno disposta.

44. In ultima istanza, la Corte d'Appello di Vienna condannò Lingens ad una multa, ordinò il sequestro dei numeri contestati della rivista e la pubblicazione della sentenza (v. *retro*, parr. 21, 26, 27 e 30).

Come ha fatto notare il Governo, gli articoli contestati avevano già ricevuto, all'epoca, una ampia diffusione. Se dunque la sanzione che ha colpito il loro autore non gli ha propriamente impedito d'esprimersi, essa nondimeno ha costituito una sorta di censura tendente a consigliargli a non abbandonarsi più a delle critiche formulate in tali termini. Appropriatamente ciò è stato fatto notare dal delegato della Commissione. Nel contesto del dibattito politico tale condanna rischia di dissuadere i giornalisti dal contribuire alla discussione pubblica delle questioni che interessano la vita della collettività. In tal modo essa tende a limitare la stampa nell'adempimento del suo compito d'informazione e di controllo (v., *mutatis mutandis*, il caso Barthold, cit., par. 58).

45. I giudici austriaci in primo luogo furono impegnati nello stabilire se i passi contestati a Lingens rivestissero un carattere obiettivamente diffamatorio; essi l'attribuirono a talune espressioni utilizzate: « opportunismo più detestabile », « immorale » e « indegno » (v. *retro*, par. 21).

L'imputato aveva sostenuto che si trattava di giudizi di valore espressi nell'esercizio della propria libertà d'espressione (v. *retro*, parr. 22 e 29). La Corte, assieme alla Commissione, aderisce a tale tesi. Difatti il ricorrente aveva rivolto le proprie critiche contro l'atteggiamento di Kreisky, all'epoca cancelliere federale. Quel che era in discussione non era il suo diritto di diffondere informazioni bensì la libertà d'opinione e il suo diritto di comunicare delle idee; le restrizioni autorizzate dall'art. 10, comma 2, nondimeno restano applicabili.

46. I giudici competenti indagarono quindi se l'interessato avesse provato la verità delle proprie affermazioni; essi si richiamavano all'art. 111, comma 3, cod. pen. (v. *retro*, par. 20). Essi ritennero, in sostanza, che vi erano diversi modi di valutare il comportamento di Kreisky e che non si poteva logicamente provare l'esattezza di una interpretazione escludendone ogni altra; di conse-

guenza dichiararono l'imputato responsabile di diffamazione (v. *retro*, par. 24, 26 e 29).

Ad avviso della Corte occorre distinguere con cura fra fatti e giudizi di valore. Se la materialità dei primi può essere provata, i secondi non si prestano ad una dimostrazione della loro esattezza. La Corte rileva, a tal proposito, che i fatti sui quali Lingens fondava il proprio giudizio di valore non erano contestati, come del resto non lo era la sua buona fede (v. *retro*, par. 21).

In base al comma 3 dell'art. 111 cod. pen., combinato con il comma 2, i giornalisti non possono sfuggire ad una condanna per diffamazione per le azioni previste dal comma 1 a meno che non provino la verità delle proprie affermazioni (v. *retro*, par. 20).

Ora, per i giudizi di valore tale requisito è inesigibile e costituisce una lesione alla libertà d'opinione stessa, elemento fondamentale del diritto garantito dall'art. 10 della Convenzione.

Secondo il Tribunale regionale di Vienna l'onere di tale prova era imposto dalla legge e non spettava al giudice, bensì al legislatore renderlo meno gravoso (sentenza 1° aprile 1981, *retro*, par. 26). A tal proposito la Corte ricorda che essa non è tenuta ad indicare quale autorità nazionale è responsabile per una violazione della Convenzione, in quanto ciò che è in discussione avanti a sé è la responsabilità internazionale dello Stato (v. in part. i casi Zimmermann e Steiner del 13 luglio 1983, par. 32).

47. Dalle diverse considerazioni che precedono, ne deriva che l'ingerenza nell'esercizio della libertà d'espressione di Lingens non era « necessario in una società democratica », « per la protezione della altrui reputazione »: essa quindi si dimostra sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito. Vi è dunque stata violazione dell'art. 10 della Convenzione.

II. *Sull'applicazione dell'art. 50.* —

48. Secondo l'art. 50 della Convenzione:

« Se la decisione della Corte dichiara che una decisione presa o una misura ordinata da una autorità giudiziaria o da ogni altra autorità di una parte contraente si trova interamente o parzial-

mente in contrasto con obbligazioni che derivano dalla presente Convenzione, e se il diritto interno di detta parte non permette che in modo incompleto di eliminare le conseguenze di tale decisione o di tale misura, la decisione della Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa ».

49. Con una lettera ricevuta in cancelleria il 18 novembre 1985, il ricorrente ha chiesto una riparazione equitativa di carattere pecuniario. All'udienza del 25 novembre, il Governo, pur contestando l'esistenza di una violazione, ha manifestato il proprio consenso su taluni punti di tale domanda, ma ha espresso il desiderio di avere delle precisazioni su altri. Lingens le ha fornite il 6 dicembre 1985 ed il 17 marzo 1986, dopo di che il Governo le ha commentate il 18 marzo. Da parte sua la Commissione ha presentato le proprie osservazioni il 22 aprile 1986.

La questione è pertanto radicata (art. 53, comma 1, del regolamento).

50. Il ricorrente reclama in primo luogo il rimborso dei 15.000 scellini di multa e dei 30.600 scellini di spese alle quali l'ha condannato la Corte d'Appello di Vienna (v. *retro*, par. 27). Egli ha effettivamente diritto a recuperare tale somma in considerazione del suo rapporto diretto con la sentenza che la Corte ha ritenuto contraria alla libertà d'espressione (v., *mutatis mutandis*, il caso Minelli del 25 marzo 1986, par. 47). D'altronde lo stesso Governo non la contesta.

51. Per quel che riguarda le spese comportate dalla pena accessoria della pubblicazione della sentenza sulla rivista *Profil* (v. *retro*, par. 30, combinato con il par. 21), il ricorrente richiede per tale titolo 40.860 scellini, sulla base delle tariffe in vigore all'epoca.

Secondo il Governo tale somma comprende da un lato un mancato guadagno, dall'altro delle spese vive: solo queste ultime dovrebbero essere computate ai sensi dell'art. 50.

La Corte non è in grado di valutare l'importanza dei benefici che Lingens avrebbe potuto trarre dalla pubblicazione sulla rivista di inserzioni a pagamento, in luogo della sentenza del 29 ottobre

1981. Essa non esclude tuttavia che l'interessato possa aver subito in conseguenza una perdita di *chances* che deve essere tenuta in considerazione. Alla quale si aggiungono le spese non contestate per la riproduzione della sentenza *de qua*.

Gli elementi predetti non si prestano ad un calcolo esatto: valutandoli nel loro insieme ed equitativamente la Corte accorda a tale titolo a Lingens un indennizzo di 25.000 scellini.

52. Il ricorrente richiede inoltre 54.938 scellini e 60 centesimi per spese sostenute per la sua difesa avanti il Tribunale regionale e la Corte d'Appello di Vienna. La domanda merita di essere esaminata in quanto tale spese erano rivolte a prevenire o a correggere la violazione constatata dalla Corte (caso Minelli, cit., par. 45). Inoltre la somma richiesta appare plausibile; vi è dunque motivo di accordarla all'interessato.

53. Quanto alle spese sostenute davanti agli organi della Commissione Lingens — il quale non ha beneficiato dell'assistenza giudiziaria avanti essi — le ha inizialmente indicate il 197.033 scellini e 20 centesimi. Il Governo ha contestato sia il totale, giudicandolo eccessivo, sia i criteri di calcolo. Successivamente l'avvocato del ricorrente ha presentato una nota d'onorari per 189.305 scellini e 60 centesimi.

La Corte ricorda che le tariffe o i criteri nazionali invocati dal Governo e dal ricorrente a sostegno delle rispettive tesi non sono per essa vincolanti; essa dispone di un potere discrezionale del quale si avvale in funzione di ciò che ritiene equitativo (v. in part. il caso Eckle del 21 giugno 1983, par. 35). Nel caso non sono in discussione né l'esattezza né la necessità delle spese sostenute; si discute solo della ragionevolezza del loro ammontare. La Corte aderisce alle riserve espresse a tal proposito dal Governo e giudica appropriato assegnare al ricorrente la somma di 130.000 scellini per le spese in questione.

54. Infine, Lingens chiede 29.000 scellini per le sue spese di viaggio e soggiorno per le sedute della Commissione e della Corte.

I ricorrenti possono comparire di persona davanti alla Commissione (art. 26, comma 3, del regolamento interno); così è stato nel caso in questione. Se essi non hanno la qualità di parte avanti la Corte, gli artt. 30 e 33, comma 3 *d*) del regolamento li autorizzano nondimeno a partecipare al processo a certe condizioni. Inoltre la loro presenza sul pretorio presenta un sicuro interesse: essa può fornire alla Corte il modo di conoscere direttamente la loro posizione sulle questioni che le riguardano (artt. 39 e 44 reg.; caso Konig del 10 marzo 1980, par. 26). La somma richiesta da Lingens a questo titolo non appare, del resto, irragionevole.

55. In totale la somma accordata a Lingens ai sensi dell'art. 50 della Convenzione ammontano a 284.538 scellini e 60 centesimi.

Per tali motivi la Corte all'unanimità:

1. Statuisce che vi è stata violazione dell'art. 10 della Convenzione;

2. Statuisce che la Repubblica austriaca deve pagare al ricorrente la somma di 284.538 scellini e 60 centesimi a titolo di « riparazione equitativa ».

OPINIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE THOR VILHJALMSSON

Nel presente caso mi sono unito, con qualche esitazione, ai miei colleghi i quali riscontrano una violazione dell'art. 10 della Convenzione. Il mio commento sulle motivazioni della decisione è il seguente.

La decisione precisa, al comma 1 del par. 29, che secondo la Corte d'Appello di Vienna Lingens aveva criticato Kreisky sia in quanto dirigente di partito che di *persona privata* (corsivo mio). In considerazione di ciò mi sembra difficile approvare l'ultima parte del par. 38. Mi unisco pertanto ai miei colleghi nel ritenere che in questo caso si tratta di interpretare e applicare l'art. 10 della Convenzione. A tal fine è opportuno prendere in considerazione il diritto al rispetto

della vita privata sancito dall'art. 8 come uno degli elementi necessari per valutare se nel caso la libertà d'espressione aveva subito delle restituzioni e delle sanzioni necessarie, in una società democratica, per la protezione dell'altrui reputazione.

Il testo dei paragrafi che seguono il par. 38 dimostrano che ciò era il caso in quanto la Corte, in via di fatto, soppesa le diverse esigenze. Come ho già detto, aderisco alla conclusione di cui al par. 47 come anche al dispositivo della sentenza.